

CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA PROVVISORIA DEI  
 RAPPORTI TRA ARES E ASL N. 5 DI ORISTANO AI FINI  
 DELL'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA  
 PREVISTA DALLA L.R. N. 24/2020, AI SENSI DELL'ART. 15  
 DELLA L.241/90 (ACCORDI PER DISCIPLINARE ATTIVITÀ  
 D'INTERESSE COMUNE).

TRA

L'Azienda Regionale della Salute (ARES), C.F.03990570925 con sede  
 legale in via Piero della Francesca, n. 1 Selargius, rappresentata dalla dott.ssa  
 Annamaria Tomasella, nella qualità di Direttore generale e rappresentante  
 legale

e

l'Azienda socio-sanitaria locale (ASL) n. 5 di ORISTANO C.F.  
 01258180957, con sede legale in Via Carducci, n. 35 Oristano, rappresentata  
 dal dott. Angelo Maria Serusi, nella qualità di Direttore generale e  
 rappresentante legale.

Ora denominate "Parti"

PREMESSO

- che, con la L.R. n. 24/2020, si è proceduto al riordino del Sistema Sanitario  
 Regionale individuando quali enti di governo l'Azienda regionale della  
 salute (ARES), le Aziende socio-sanitarie locali (ASL); l'ARNAS Brotzu,  
 l'Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS), le  
 Aziende ospedaliere-universitarie (AOU di Cagliari e Sassari);

- che con D.G.R. n. 36/47 del 31/8/2021, la Giunta Regionale ha adottato il  
 Piano Preliminare Regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei

servizi sanitari di cui all'allegato 1 della stessa delibera;

- che con la DGR n.49/74 del 17.12.2021: "Aggiornamenti al piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari L.R. n. 24/2020, art.47. Approvazione preliminare", sono stati apportati degli aggiornamenti all'allegato n.1 del piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari di cui alla delib. G.R. n.36/47 del 31.08.2021;

- che con la DGR n. 2/14 del 20/01/2022: "Piano preliminare regionale di riorganizzazione e riqualificazione dei servizi sanitari. L.R. n. 24/2020, art. 47. Approvazione definitiva" il suddetto piano preliminare è stato approvato in via definitiva;

- che le note dell'Assessorato all'Igiene e Sanità, prot. n.32318 del 24/12/2021 e n. 277 del 05/01/2022, hanno disposto che, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi, che verranno definitivamente individuati con l'adozione degli atti aziendali, è necessario garantire al Servizio Sanitario Regionale la continuità delle funzioni e dei servizi, già erogati da Ats;

- che a tale fine, nelle suddette note, è prevista la stipulazione di accordi tra Ares e le singole Asl per disciplinare la gestione della fase transitoria della riforma sanitaria regionale;

- che, fino all'acquisizione della completa autonomia da parte delle ASL, per le attività e funzioni loro attribuite dalla legge di riforma, l'Ares supporterà le ASL nello svolgimento delle attività, indicate negli allegati alla presente convenzione, che gradualmente rientreranno nelle competenze di queste ultime, e ciò al fine di assicurare adeguatezza nell'erogazione dei livelli

essenziali di assistenza;

- che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

- che, in base a quanto sopra esposto, si rende necessario disciplinare le modalità di svolgimento delle attività che Ares eseguirà a supporto delle singole ASL.

#### CONVENGONO QUANTO SEGUE

#### ARTICOLO 1

##### Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante dell'accordo e si considerano accettate. L'esecuzione della presente Convenzione è pertanto regolata dalle clausole ivi contenute.

#### ARTICOLO 2

##### Oggetto

La presente Convenzione tra l'ARES e l'Azienda socio-sanitaria n. 5 di Oristano disciplina le attività, individuate negli allegati alla presente convenzione, che Ares assicura per il periodo transitorio necessario alla ASL per acquisire la totale autonomia organizzativa e svolgere compiutamente le attività previste dalla L.R. n. 24/2020.

Resta inteso che durante il periodo di vigenza della presente convenzione, le attività, indicate negli allegati alla presente convenzione, transiteranno gradualmente nella competenza dell'ASL, man mano che la Asl sarà in grado di svolgere in autonomia i propri compiti.

## ARTICOLO 3

svolge le attività della presente convenzione è garantito l'accesso ai locali in cui deve essere svolta l'attività di competenza. Al personale verrà corrisposto il trattamento di missione, secondo la normativa e i regolamenti aziendali vigenti.

#### ARTICOLO 7

##### Riservatezza e trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano ad assicurare, da parte del proprio personale, o di quanti collaborano nello svolgimento delle attività, l'osservanza della massima riservatezza circa le informazioni, dati, documenti e notizie di cui vengono a conoscenza in forza della presente Convenzione, e si impegnano ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità del presente accordo.

Ai sensi del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. le Parti prestano il consenso al trattamento dei dati personali per l'esecuzione delle operazioni e attività connesse al presente accordo, in conformità ai principi di liceità, proporzionalità, necessità, indispensabilità e trasparenza del trattamento, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del Regolamento UE679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo n. 101/2018 e s.m.i..

#### ARTICOLO 8

##### Modifiche ed integrazioni

Nell'ipotesi in cui fosse necessario modificare il presente accordo, per quanto attiene alle attività svolte da Ares a favore della ASL, si procederà alla integrazione/sostituzione della scheda corrispondente all'Area interessata, contrassegnandola con il numero originario e con la lettera

dell'alfabeto in sequenza. La scheda sarà firmata dai direttori generali dell'Ares e dell'ASL e costituirà atto integrativo e modificativo del presente accordo.

#### ARTICOLO 9

##### Comunicazioni

Le comunicazioni fra le Parti dovranno essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai seguenti indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per ARES: protocollo@pec.aressardegna.it

per l'ASL n. 5 di Oristano: protocollo@pec2.asloristano.it.

#### ARTICOLO 10

##### Disposizioni finali

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131. L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale.

#### ARTICOLO 11

##### Norma di chiusura e rinvio.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti. Il presente atto, composto da n. 11 pagine e da n. 11 articoli è sottoscritto dalle parti, mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis legge 241/90, come modificata dall'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito in legge 221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

